

Codice A1805B

D.D. 21 aprile 2021, n. 1057

**Art. 114 del d. lgs. 152/2006, d.m. 30/06/2004 e art. 14 del d.p.g.r. 12/R del 2004 - Procedimento di approvazione dell'aggiornamento del "Progetto di gestione dell'invaso di San Damiano", localizzato in comune di San Damiano Macra (CN), presentato da Enel Green Power S.p.A.**



**ATTO DD 1057/A1805B/2021**

**DEL 21/04/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1805B - Difesa del suolo**

**OGGETTO:** Art. 114 del d. lgs. 152/2006, d.m. 30/06/2004 e art. 14 del d.p.g.r. 12/R del 2004 - Procedimento di approvazione dell'aggiornamento del "Progetto di gestione dell'invaso di San Damiano", localizzato in comune di San Damiano Macra (CN), presentato da Enel Green Power S.p.A.

Premesso che:

il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 30/06/2004 ha fornito i criteri per la redazione del progetto di gestione delle operazioni di svaso, sfangamento e spurgo degli invasi, ai sensi dell'articolo 40 del d. lgs. 152/1999, ora art. 114 del d.lgs. 152/2006;

sussiste in capo ai gestori degli invasi l'obbligo, ai sensi dell'art. 6 del d.m. 30/06/2004, di redigere il progetto di gestione per i propri invasi, anche al fine di adeguare i fogli di condizione per l'esercizio e la manutenzione e dei disciplinari di esercizio;

l'art. 114 del d.lgs.152/2006 fa salvi i criteri già definiti con il d.m. 30/06/2004;

il comma 7 dell'art. 21 quater del d.p.g.r. 9 novembre 2004, n.12/R stabilisce in dieci anni il termine di validità del progetto di gestione approvato, decorso il quale il progetto stesso deve essere oggetto di rinnovo;

tale disposizione prevede che il rinnovo sia approvato sulla base della presentazione di un progetto aggiornato che riporti anche, ai sensi dell'art. 21 sexies, comma 2, i risultati dei monitoraggi effettuati e una sintesi tecnica delle modalità operative eseguite nel corso di validità del progetto precedente;

il parere preventivo richiesto per l'esame del progetto di gestione dall'art. 3 del decreto del 30 giugno 2004, è rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e di Trasporti - Ufficio Tecnico per le

dighe di Torino, amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento in oggetto.

Premesso inoltre che:

con determinazione n. 1582/DB14.02 del 29/07/2009 dell'allora Settore regionale Pianificazione Difesa del Suolo - Dighe, era stato approvato il "Progetto di gestione dell'invaso di San Damiano" nel comune di San Damiano Macra (CN), presentato dalla società Enel Green Power S.p.A.;

la società Enel Green Power S.p.A. ha trasmesso, con nota prot. n. 20628 del 22/10/2020 (ns. prot. n. 51744/A1805B del 22/10/2020), il nuovo progetto da esaminare per l'aggiornamento del precedente.

Dato atto che con ns. nota prot. n. 2059/A1805B del 18/01/2021, è stata indetta la conferenza di servizi di cui all'art. 21 quater c. 3 del d.p.g.r. 12/R del 2004 e s.m.i., in forma semplificata ed in modalità asincrona, ex art. 14-bis, legge n. 241/1990 e s.m.i., al fine di effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti, nonché di effettuare l'istruttoria relativa al procedimento in oggetto attraverso il coinvolgimento delle strutture regionali preposte alla tutela ambientale, alla tutela della fauna ittica, alla gestione dei rifiuti, alla pianificazione delle risorse idriche e gestione aree protette, alla pianificazione in materia di irrigazione e bonifica, nonché del Dipartimento territorialmente competente dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA).

Visti i pareri pervenuti:

- nota prot. n. 22804 del 28/10/2020 del Ministero delle Infrastrutture e di Trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici - Direzione Generale per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche - Ufficio Tecnico per le dighe di Torino;
- nota prot. n. 1084 del 21/01/2021 del Comune di Dronero;
- nota prot. n. 292 del 26/01/2021 del Ente di Gestione delle Aree Protette del Monviso;
- nota prot. n. 320 del 27/01/2021 del Ente di Gestione delle Aree Protette del Po piemontese;
- nota prot. n. 6674 del 02/02/2021 della Provincia di Cuneo – Settore Risorse del Territorio – Ufficio Acque;
- nota prot. n. 1412/A1906A del 03/02/2021 della Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere;
- nota prot. n. 6222 del 09/02/2021 della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Tecnico Regionale - Cuneo;
- nota prot. n. 13269 del 12/02/2021 dell'ARPA Piemonte;
- nota prot. n. 19234 del 17/02/2021 dell'ASL CN1;
- nota prot. n. 23026/A1604B del 26/02/2021 della Direzione regionale Ambiente – Settore Tutela delle Acque.

Valutato tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria svolta.

Preso atto che:

- la diga di San Damiano, ubicata nel comune di San Damiano Macra, intercetta le acque del Torrente Maira, ai fini della produzione di energia elettrica nella centrale di Dronero;
- la caratterizzazione ambientale condotta sul torrente Maira a luglio del 2019 evidenzia una buona funzionalità del corso d'acqua in tutto il tratto indagato; il torrente Maira è risultato in una pressoché ottima qualità biologica e chimica;
- nel merito della gestione dei sedimenti di interrimento, non paiono previste nell'immediato operazioni di estrazione meccanica, come quella realizzata nel 2013 valutata in circa 114.000 m<sup>3</sup>,

di cui ca. 18.000 m<sup>3</sup> per fluitazione preliminare; tuttavia, ad oggi il proponente stima in circa 165.500 m<sup>3</sup> la volumetria del sedimento sul fondo lago; la sua caratterizzazione, effettuata nel luglio 2019 tramite campionamenti sul fondo (punti A, B e C), appare completa sia in termini granulometrici sia analitici (tabelle 4.2, 4.3 e 4.4) e quindi operativamente accettabile qualora applicata al Programma di sintesi che in futuro anticiperà di quattro mesi eventuali “Interventi Specifici”, anche con lo scopo di qualificare i materiali di scavo al fine di destinarli in luoghi adeguati a riceverli;

- sulla base dei monitoraggi condotti durante le operazioni passate di gestione dell'invaso e dei risultati rappresentati nel progetto in esame, non si evidenziano particolari criticità a carico della qualità ambientale delle acque superficiali;
- è correttamente riportata la previsione delle possibili operazioni future di gestione rimandando all'approfondimento necessario in sede di programma di sintesi per gli interventi specifici.

Preso atto inoltre che:

- la distanza dell'area in cui saranno effettuate le operazioni di svaso, sfangamento e spurgo, rispetto ai Siti della Rete Natura 2000 in capo all'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, fa ritenere improbabili eventuali interferenze negative a carico di specie e habitat elencati negli allegati della Direttiva Habitat (92/43/CE) e Direttiva Uccelli (79/409/CEE), presenti nei siti stessi; pertanto il suddetto Ente di gestione, con nota prot. n. 320 del 27/01/2021 non ha ritenuto necessario sottoporre il progetto a valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 43 della l.r. n. 19/2009;
- anche l'Ente di gestione delle Aree Protette del Monviso, con nota prot. n. 292 del 26/01/2021, ha evidenziato che il progetto non ha influenza su aree protette, né siti della rete “Natura 2000” di propria competenza.

Considerato che:

il presente aggiornamento del progetto di gestione è stato predisposto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 114 del d.lgs. 152/2006, dall'art. 1 c. 2 del d.m. 30/06/2004 e dal d.p.g.r. 12/R del 2004;

il Ministero delle Infrastrutture e di Trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici - Direzione Generale per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche - Ufficio Tecnico per le dighe di Torino, con nota prot. n. 22804 del 28/10/2020, ha espresso parere positivo con integrazioni, da presentarsi a seguito del provvedimento finale di approvazione del progetto di gestione;

il progetto di gestione attuale risulta sufficientemente esaustivo ed adeguato alla tipologia di invaso in esame;

il progetto di gestione dell'invaso di San Damiano può essere ritenuto accettabile sotto il profilo ambientale, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni indicate nel dispositivo.

Ritenuto pertanto, alla luce delle considerazioni ed osservazioni sopra esposte, di approvare, ai sensi dell'art. 21 quater, c. 7 del d.p.g.r. 12/R del 2004, l'aggiornamento del progetto di gestione in oggetto, condizionatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nel dispositivo.

Attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17 ottobre

2016.

Tutto ciò premesso e considerato,

## **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- d. lgs. 152/2006 e s.m.i.
- d.m. 30/06/2004
- l.r. 25/2003 e s.m.i.
- l.r. 23/2008 e s.m.i.
- d.p.g.r. 12/R del 2004 e s.m.i.

## **DETERMINA**

di approvare, ai sensi dell'art. 21 quater, c. 7 del d.p.g.r. 12/R del 2004, l'aggiornamento del "Progetto di gestione dell'invaso di San Damiano", localizzato in comune di San Damiano Macra (CN), presentato da Enel Green Power S.p.A., subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Il progetto di gestione, adeguato secondo le prescrizioni, dovrà essere presentato in copia informatizzata al Settore regionale Difesa del Suolo e resterà agli atti del Settore medesimo;
2. Nella regola di gestione ed in particolare per l'effettuazione delle operazioni di svaso, sfangamento o spurgo si dovrà tenere conto del necessario preavviso di quattro mesi di cui all'art. 5 del decreto 30 giugno 2004;
3. Gli elaborati progettuali devono essere sottoscritti anche dall'Ingegnere designato Responsabile della sicurezza delle opere e dell'esercizio dell'impianto (ai sensi dell'art.4, comma 7, del d.l. 507/94, convertito con l. 584/94);
4. Dovrà essere valutata la compatibilità delle portate scaricate con il limite di sicurezza per l'alveo a valle dello sbarramento;
5. Dovranno essere effettuate valutazioni relativamente alla stabilità dei versanti, anche alla luce delle osservazioni storiche degli stessi;
6. Dovrà essere fornita rappresentazione in adeguata scala grafica, anche distorta, delle sezioni in asse all'imbocco dell'opera di derivazione e degli scarichi profondi oltre che alcune sezioni trasversali sia in prossimità dello sbarramento sia lungo l'invaso, eseguendo un confronto dove possibile tra le batimetrie a disposizione (stato iniziale, 2007, 2011, 2013, 2019);
7. Per quanto riguarda il rilevamento delle componenti biologiche, nei casi di gestione non ordinaria si richiede, se possibile, di adeguare le tempistiche alle indicazioni indicate dal regolamento regionale n. 12R/2004, che prevede l'effettuazione del secondo monitoraggio 4 mesi dopo la fine delle operazioni, mentre nel progetto è indicato un range di 6 –9 mesi;
8. Dovranno essere adottate tutte le mitigazioni e cautele necessarie al fine di non alterare lo stato attuale di qualità ambientale del corpo idrico interessato;
9. Si richiede che le operazioni di svaso, sghiaiamiento e sfangamento non pregiudichino gli usi in atto a valle dell'invaso ed il rispetto degli obiettivi di qualità ambientale e degli obiettivi di qualità per specifica destinazione e in particolare si richiede di predisporre idonee procedure operative per la salvaguardia dell'uso agricolo, ittico ed idroelettrico del canale irriguo

“Marchisa” di proprietà e gestione del Comune di Dronero, posto a valle dell’invaso di San Damiano, al fine di evitare depositi di limo ed intorbidimenti dannosi delle acque, programmando l’intervento non nel periodo irriguo;

10. Non dovranno essere modificate le condizioni della concessione di derivazione di acqua pubblica n. CN 228-3 esistente, per la quale la Provincia di Cuneo, in qualità di Ente concedente, ha già richiesto l’avvio del procedimento di regolarizzazione con nota prot. n 6674 del 02/02/2021;
11. Le operazioni previste nel progetto di gestione dovranno garantire prioritariamente il rispetto degli adempimenti di cui al d.p.g.r. 10 luglio 2007 n. 8/R e di cui alla d.g.r. 28 febbraio 2011 n. 80-1651; le operazioni previste nel Progetto di Gestione non dovranno quindi essere in contrasto con il “Programma dei rilasci del deflusso minimo vitale dagli invasi” e i monitoraggi previsti;
12. le operazioni previste nel progetto di gestione dovranno essere ininfluenti e compatibili rispetto al mantenimento/raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale previsti dalla Direttiva 2000/60/CE, dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte (PTA) e dal Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po (Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015 – 2021 – PdGPo), il quale indica che “le amministrazioni e gli enti pubblici non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni e nulla osta relativi ad attività di trasformazione del territorio che siano in contrasto con gli Elaborati di detto Piano e, in particolare, con gli obiettivi di qualità ed i contenuti di cui al Programma di misure dell’Elaborato 7 del Piano medesimo”; al riguardo si ricorda, ai sensi degli artt. 76, comma 4 e 77, comma 10bis del d. lgs 152/2006 e s.m.i., che, qualora il Corpo Idrico presenti uno Stato ecologico elevato, tale stato deve essere mantenuto. In proposito, si rileva che “la nozione di «deterioramento dello stato» di un corpo idrico superficiale, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), sub i), della direttiva 2000/60 dev’essere interpretata nel senso che si è in presenza di un deterioramento quando lo stato di almeno uno degli elementi di qualità, ai sensi dell’allegato V di tale direttiva, si degradi di una classe, anche se tale deterioramento non si traduce in un deterioramento nella classificazione, nel complesso, del corpo idrico superficiale” (cfr. Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 1° luglio 2015 - Causa C-461/13);
13. Il rilascio di sedimenti a valle della diga dovrà avvenire con concentrazioni di inerti (trasportati al fondo o in sospensione), di solidi sospesi, di ossigeno disciolto e di sostanze e composti chimici ed organici, che siano compatibili con le prescrizioni contenute nel PTA e nel PdGPo e con gli obiettivi di qualità dei corpi idrici, con specifico riferimento agli usi potabili e alla vita acquatica (d.m. 30.06.04), e secondo i limiti previsti dalla normativa di settore e dal d.lgs. 152/2006;
14. Ai sensi dell’art. 114, comma 9 del d. lgs. 152/2006, le operazioni previste nel progetto di gestione non dovranno pregiudicare in alcun modo i diritti di terzi e le altre derivazioni attualmente in esercizio nel tratto sotteso ed a valle; in particolare il concessionario:
  - non dovrà danneggiare in alcun modo l’attività di irrigazione nel periodo irriguo delle derivazioni regolarmente concesse;
  - dovrà assumere tutte le necessarie cautele al fine di garantire i diritti di tutte le altre derivazioni attualmente in esercizio nel tratto sotteso ed a valle, assumendosi anche tutte le eventuali spese da ciò derivanti;
  - dovrà avvisare con un congruo anticipo (almeno 24 ore solari) i titolari di tutte le derivazioni e gli utilizzatori della risorsa idrica che possano essere interessati sia dalle operazioni di svasso, che da quelle di fluitazione, in modo da consentire loro di effettuare tutte le operazioni necessarie a minimizzare eventuali danneggiamenti;
15. Qualora, a seguito di specifici approfondimenti progettuali e/o aggiornamenti al presente progetto di gestione, risultasse necessario realizzare opere o interventi sottoposti alla procedura di VIA ai sensi della l.r. 40/1998, con particolare attenzione agli impianti di smaltimento o recupero di rifiuti, dovranno essere espletate le relative fasi procedurali, la cui conclusione costituirà presupposto necessario per l’approvazione del successivo aggiornamento al progetto di

gestione;

Si ricorda che, poiché la diga e il relativo invaso insistono nell'alveo del torrente Maira, i lavori e/o le manutenzioni da realizzarsi sulle opere sono soggetti alla preventiva autorizzazione idraulica ai sensi del r.d. 523/1904 da parte del Settore Tecnico Regionale – Cuneo.

Come già operato per i lavori di rimozione meccanica del materiale litoide demaniale in passato, effettuati nei mesi di aprile-maggio 2012 di cui al disciplinare 2292 del 05/12/2011 approvato con d.d. n. 3407/DB14.10 del 28/12/2012 per un'estrazione di 9.685 m<sup>3</sup> e nei mesi di ottobre-dicembre 2013 di cui al disciplinare 2505 del 16/10/2013 approvato con d.d. n. 2445/DB14.10 del 16/10/2013 per un'estrazione di 95.818 m<sup>3</sup>, si ricorda che dovranno essere richiesti i necessari provvedimenti concessori ai sensi della d.g.r. n. 44-5084 del 14/01/2002 e s.m.i..

Si sottolinea inoltre che le operazioni di asportazione meccanica di sedimenti dal bacino, dovranno essere gestite anche conformemente alla vigente normativa ambientale (d.lgs. 152/2006 e d.p.r. 120/2017) e la loro collocazione progettata adeguatamente in relazione ai parametri geomeccanici dei sedimenti stessi nel rispetto delle disposizioni della l.r. 45/1989.

Il progetto di gestione ha validità decennale, dopodiché dovrà essere ripresentato dal proprietario, in forma aggiornata, per la nuova approvazione da parte della Regione.

Ai sensi dell'art. 21-quater, comma 8 del regolamento regionale 12/R del 2004 e s.m.i., la Regione si riserva di formulare ulteriori condizioni o di richiedere un aggiornamento del progetto anche in momenti precedenti alla scadenza dei dieci anni, a seguito di qualsiasi evidenza futura di alterazione delle condizioni della fauna ittica o dello stato qualitativo delle componenti chimico fisiche e biologiche del corso d'acqua imputabili alle manovre eseguite presso l'invaso in oggetto, nonché a seguito di sopravvenute sostanziali modifiche del quadro di riferimento nel quale le proposte di gestione erano inserite, legate sia a esigenze del gestore (quali, ad esempio, interventi di variante alle strutture di sbarramento o variazioni delle modalità di gestione degli organi di scarico o delle acque invasate), sia a circostanze estranee al gestore medesimo (quali, ad esempio, un peggioramento della qualità del torrente rilevata nell'ambito del Monitoraggio Regionale dei corsi d'acqua o l'insorgenza di pressioni antropiche sul bacino in oggetto).

Al gestore inoltre rimane l'obbligo di aggiornare periodicamente il progetto di gestione secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 6 del decreto del 30 giugno 2004.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'articolo 40 del d. lgs.33/2013.

Gli estensori

ing. Roberto Fabrizio  
ing. Roberto Del Vesco

LA DIRIGENTE (A1805B - Difesa del suolo)  
Firmato digitalmente da Gabriella Giunta